



ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA

Aderente all'AGIS

Associata all'AGIS

00161

~~00195~~ ROMA,

~~VIA FILIPPO CORRIDONI, 95 - TEL. 311074 - 3599641~~

VIA NOMENTANA, 951 - TEL. 866729 - 868411

ATTUAZIONE DELLA MODIFICA ALL'ART.6 DELLO STATUTO DELL'ACEC (RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE)

1) Approvando nel 1949 il primo Statuto dell'ACEC, l'allora competente Autorità Ecclesiastica (Commissione Episcopale per l'Alta Direzione dell'Azione Cattolica Italiana: l'ACEC infatti si configurò inizialmente come "opera aderente all'ACI") demandò al Consiglio Direttivo dell'ACEC la competenza a deliberare le modifiche statutarie.

2) Tra il 1970 e il 1972, anche in relazione alle disposizioni e agli indirizzi di fondo del nuovo Statuto dell'ACI, l'ACEC ha introdotto diverse modificazioni al proprio Statuto, tenendo conto - per quanto riguardava il rapporto con l'Autorità Ecclesiastica - dello Statuto, del Regolamento e delle direttive della Conferenza Episcopale Italiana.

In particolare, il legame formale con la CEI era rappresentato da quanto stabiliva l'art.6 dello Statuto dell'ACEC, vale a dire che "il Presidente nazionale è nominato, su proposta dell'Assemblea nazionale, dalla Conferenza Episcopale Italiana".

3) Secondo le disposizioni dello Statuto dell'ACEC si è proceduto in occasione delle assemblee del 1970 e del 1973: l'organo dell'ACEC ha designato il Presidente, la Presidenza della CEI ne ha preso atto e conformemente ha nominato (ratificato) il Presidente dell'ACEC.

4) Accompagnando con un proprio biglietto il documento della CEI (prot.n.1608/73 del 14-3-1974) con il quale si perfezionava la procedura anzidetta, il Segretario Aggiunto della CEI Mons. Bonicelli si riprometteva di spiegare a voce al Presidente dell'ACEC "la mens in vista di modificare le procedure per una maggiore dignità tua e della CEI".

Colloqui approfonditi e chiarificatori avvennero soltanto nella primavera del 1975. Al Presidente dell'ACEC fu confermato che da una parte esisteva una preoccupazione della CEI di trovarsi coi volta - attraverso la procedura della nomina che in realtà finiva per essere soltanto una ratifica - in responsabilità di vario genere (finanziarie soprattutto), e dall'altra l'esigenza di salvaguardare a tutti i livelli - ad organismi collegati con la CEI ma inseriti ed operanti in strutture civili - il carattere di democraticità indispensabile per ottenere, al momento dato, il riconoscimento civile. Mons. Bonicelli concluse invitando l'ACEC a studiare una formu la statutaria che tenesse conto del quadro accennato e che potesse essere utilizzata anche per organismi similari all'ACEC.

5) Con lettera dell'11-9-1975 a Mons. Bonicelli (all.n.1) si prospettava la nuova formula statutaria sulla quale si chiedeva un parere della CEI prima di sottoporre la modifica al Consiglio Direttivo dell'ACEC, competente a deliberare in materia.

Nei giorni immediatamente precedenti la riunione del Direttivo dell'ACEC cui sarebbe stata sottoposta la modifica dell'art.6 dello Statuto, Mons. Bonicelli fece sapere che la Presidenza della CEI non era ancora in grado di pronunciare il richiesto parere e suggerì di procedere comunque per quanto di competenza dell'ACEC.

Nella seduta del 27-28 ottobre 1975 il Consiglio Direttivo dell'ACEC esaminò ed approvò il seguente nuovo testo del 1° cpv dell'art.6 dello Statuto: "Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale tra i designati dal Consiglio Direttivo nazionale che abbiano ottenuto il gradimento, espresso o tacito, della Conferenza Episcopale Italiana".

Quanto sopra è stato ricordato al Direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali con lettera del 16-3-1976 (all. n.2).

6) Contestualmente alla più volte accennata modifica statutaria, furono stabilite con integrazioni del Regolamento interno dell'ACEC (all.n.3) le procedure, descritte nell'art.24, per la designazione della terna di candidati per l'incarico di Presidente nazionale, da sottoporre alla CEI.

7) Nella riunione del 19-20 aprile p.v. il Consiglio Direttivo nazionale dell'ACEC avrà tra l'altro all'ordine del giorno la designazione della terna sopradetta. A norma di Regolamento dell'ACEC, tale designazione deve avvenire con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea nazionale quadriennale. L'Assemblea, a motivo della scadenza statutaria, avrà luogo infatti nel prossimo ottobre.

Appare evidente l'esigenza di conoscere il parere della CEI sulle procedure che l'ACEC dovrà inderogabilmente mettere in moto a partire dalle indicate date di aprile.

1/3/77